

REGIONE
TOSCANA



CINGHIALE

PIANO DI GESTIONE E CALENDARIO

VENATORIO

NELLE AREE NON VOCATE

DELLA REGIONE TOSCANA

PERIODO 2016-2018

1) Introduzione

La Legge Obiettivo Ungulati della Regione Toscana, oltre a porre le basi per una pianificazione specifica indirizzata ad una riduzione delle consistenze di tali specie e di razionalizzazione della gestione venatoria, si prefigge di attuare per un triennio, una gestione di tipo non conservativo degli Ungulati presenti nelle aree non vocate individuate dalla Regione per ciascuna specie.

Il presente Piano, coerentemente con quanto in proposito definito dall'art. 2 della Legge Regionale, è riferito alle "aree non vocate" per la specie cinghiale, individuate nel territorio della Toscana ai sensi degli strumenti di pianificazione vigenti. Per tali aree viene posto l'obiettivo di raggiungere e mantenere le popolazioni di cinghiale ad una densità estremamente contenuta (densità obiettivo tendente a zero), in considerazione della elevata diffusione di coltivazioni agricole sensibili ed infrastrutture antropiche.

Coerentemente a quanto previsto nella Legge Obiettivo, il Piano si propone di realizzare e mantenere la riduzione di densità delle popolazioni presenti nelle aree non vocate, principalmente attraverso il prelievo venatorio, nei tempi e con le modalità previste dal Calendario annuale, riducendo ai soli ambiti posti in divieto di caccia ed a situazioni eccezionali l'attuazione degli interventi di controllo effettuati in applicazione dell'art. 37 della L.R. 3/94 e dell'art. 5 della L.R. 10/2016.

Requisito indispensabile per l'efficace attuazione del prelievo venatorio in tali aree e per contenere al contempo le problematiche di danno è quello di applicare in modo estensivo le possibilità di prelievo selettivo offerte dall'art. 11-*quaterdecies*, comma 5, della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, attraverso la approvazione di piani di prelievo selettivi commisurati alla consistenza delle popolazioni e su periodi più ampi rispetto a quelli previsti dalla 157/92.

2) Piano di prelievo selettivo per la specie CINGHIALE nelle aree non vocate

Coerentemente con le indicazioni ISPRA relative alla gestione delle aree non vocate per le altre specie di Ungulati, ferma restando l'organizzazione territoriale regionale (ovvero la attuale suddivisione in Comprensori, ATC, e Unità di Gestione di livello inferiore: distretti di caccia e istituti faunistici), l'obiettivo di riduzione e mantenimento della densità di popolazione a valori minimi deve essere perseguito attuando una gestione non conservativa delle popolazioni su scala regionale e comprensoriale (ex province). Ciò, con lo scopo generale sia di ridurre la densità nelle aree non vocate, sia di limitare la dispersione dei soggetti nelle aree vocate contigue.

Il Comprensorio, ovvero l'area sinora oggetto della pianificazione faunistico venatoria provinciale, è stato utilizzato come base di riferimento per il reperimento dei dati di consistenza e densità, per i calcoli relativi alla consistenza presunta nella porzione non vocata definita dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP) vigente e per la definizione delle aree di prelievo.

In attesa della definizione delle aree non vocate per la specie cinghiale di cui all'art. 3 primo comma della L.R. 10/2016 sono state considerate le superfici con tale classificazione previste nei Piani Faunistici Provinciali 2012-2015. Ad esse si riferisce la prima applicazione del presente Piano, ai sensi dell'art. 3, 4° comma della L.R. 10/2016.

La consistenza minima relativa alla specie entro il Comprensorio, coincidente con il contingente prelevabile annualmente, è stata stimata secondo i criteri previsti nella stessa Legge all'art. 4, comma 2° lett. b). Nel calcolo delle consistenze stimate, le superfici, in ogni caso, sono intese come SAF, al lordo degli Istituti Faunistici in esse presenti.

Il Piano di Prelievo iniziale di ciascun Comprensorio è riassunto nell'**allegato 2**. Il Piano è composto per ciascun comprensorio da:

- colonna a) superficie SAF di riferimento;
- colonna b) superficie delle aree non vocate desunte dai Piani Faunistici provinciali;
- colonna c) piano di prelievo complessivo;
- colonna d) densità media di prelievo;
- colonna e) piano di prelievo iniziale pari al 70% del piano complessivo;
- colonna f) piano di prelievo finale di completamento, pari al restante 30% del piano complessivo, da assegnare in funzione delle densità successivamente al

- completamento del 70%;
- struttura del prelievo obiettivo.

Tale Piano è soggetto a possibile aumento di capi prelevabili, al raggiungimento dei contingenti abbattuti, previa contestuale richiesta all'ISPRA da parte della Regione.

Per la strutturazione del prelievo in classi di sesso e età, è stata utilizzata una suddivisione necessariamente semplificata, tenendo conto delle finalità venatorie del prelievo e dell'ampio periodo annuale di applicazione. La struttura di prelievo proposta nel Piano inviato ad ISPRA, è stata variata recependo le indicazioni del suddetto istituto inviate con parere del 29 marzo 2016, aumentando la percentuale della componente femminile adulta nel prelievo. Coerentemente alle indicazioni del suddetto Istituto, nel caso di femmine accompagnate dai giovani il prelievo dovrà iniziare da questi ultimi.

Adeguati correttivi alla distribuzione del Piano, connessi con la nuova definizione delle aree non vocate, saranno eventualmente oggetto di successiva determinazione dei quantitativi abbattibili.

Successivamente al primo anno, oltre ai criteri precedenti e tenendo conto delle variazioni relative alla superficie non vocata per la specie in ciascun Comprensorio, i piani di prelievo saranno redatti:

- sulla base dei dati raccolti nella stagione precedente, ed in particolare: numero di capi abbattuti e loro ripartizione per classi di sesso ed età; numero di uscite effettuate per capo abbattuto; capi osservati per ciascuna uscita. Tali informazioni deriveranno dalla raccolta ed analisi delle uscite e delle schede di prelievo (e dai dati di tele-prenotazione, quando disponibile). La raccolta e prima analisi dei dati verrà effettuata dagli ATC e successivamente dalla Regione;
- valutando il trend dei danni accertati per ciascun Comprensorio, ed in particolare nella porzione definita come non vocata;
- valutando il rapporto tra prelievi effettuati e danni accertati;
- considerando le esigenze di conservazione delle singole specie/popolazioni nelle aree vocate adiacenti.

Relativamente alla validità del Piano annuale si considera l'anno solare.

Concorrono alla realizzazione del Piano tutti i prelievi effettuati nelle aree non vocate nel periodo di validità dello stesso (inclusi i prelievi non effettuati in caccia di selezione) .

3) Attuazione del prelievo selettivo nelle aree non vocate

Il prelievo nelle aree non vocate per il cinghiale è organizzato in Unità di gestione non conservativa (Aziende Faunistiche e Agrituristiche Venatorie o loro porzioni; Distretti di gestione non conservativa gestiti dagli ATC, che includono le eventuali ZRV).

Gli ATC provvedono ad individuare i distretti di cui sopra, coordinando la loro gestione per il prelievo selettivo sul cinghiale con quella relativa alla caccia di selezione delle altre specie ungulate. In tali distretti, gli ATC provvedono a organizzare la gestione e l'accesso dei cacciatori aventi diritto nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 10/2016 art. 4 comma 9 lett. e).

Ai sensi dell'art. 4 comma 6 lett a) e b) della L.R. 10/2016, sono ammessi alla caccia di selezione sul cinghiale nei distretti di gestione non conservativa:

- i cacciatori iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale;
- i proprietari e conduttori di fondi agricoli in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale, iscritti all'ATC.

I titolari delle Aziende Faunistico Venatorie ed Agriturismo Venatorie, per le porzioni incluse in area non vocata alla specie cinghiale, provvedono a organizzare le attività di prelievo selettivo sulla specie.

Ai sensi dell'art. 4 comma 6 lett. c) della L.R. 10/2016, sono ammessi alla caccia di selezione sul cinghiale negli Istituti privati o loro porzioni ricadenti nelle aree non vocate alla specie:

- i titolari ed ospiti delle aziende faunistico e agriturismo venatorie, in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale, o accompagnati da personale abilitato, nel territorio di propria competenza.

In prima istanza e sino al raggiungimento del 70% del Piano di prelievo, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. 10/2016, il prelievo avviene senza assegnazione su base territoriale. Raggiunto il 70% del Piano, i capi rimanenti sono distribuiti tra ATC e gli Istituti privati sulla base del rapporto tra capi prelevabili e loro struttura e la superficie dell'area cacciabile non vocata. L'ATC provvede ad effettuare la distribuzione dei capi rimanenti tra i Distretti di propria competenza e gli Istituti privati, dandone loro comunicazione.

Il prelievo del cinghiale in selezione nelle aree non vocate di cui al presente piano e nei tempi previsti per tale fattispecie nel successivo punto 4) avvengono nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 10/2016 ed in particolare con le modalità e mezzi previsti all'art. 4 comma 5 e con le disposizioni di sicurezza previste al comma 8 dello stesso articolo.

L'ATC provvede a organizzare la distribuzione delle schede di prelievo (o a dotare i cacciatori e i titolari delle Aziende Faunistiche e Agriturismo Venatorie di sostitutivi mezzi di teleprenotazione delle uscite) e fornisce a titolo gratuito i contrassegni inamovibili da apporre sui capi abbattuti, nei modi indicati all'art. 4 comma 9, lett. a) della L.R. 10/2016. L'ATC provvede a fornire schede e contrassegni ai Titolari degli Istituti Faunistici privati senza limiti sino al raggiungimento del 70% di prelievi nel Comprensorio.

L'ATC ai sensi dell'art. 4 comma 9 provvede a rendicontare alla Regione con cadenza almeno mensile l'esito delle attività di prelievo effettuate con particolare riferimento al numero di uscite effettuate, al numero di capi prelevati ed alla loro suddivisione in classi di sesso ed età. I titolari degli Istituti privati comunicano all'ATC entro il 2° giorno del mese, gli esiti dei prelievi effettuati nel mese precedente. Gli ATC comunicano il prelievo complessivo effettuato nel mese precedente nel Comprensorio, con i dati degli Istituti privati, alla Regione, entro il 5° giorno del mese successivo. Per ragioni di riservatezza, i dati di prelievo e i soggetti esecutori degli stessi devono essere inviati solo alla Regione; a tal fine l'ATC individua il responsabile del trattamento dei suddetti dati.

4) Calendario venatorio per il prelievo nelle aree non vocate

La caccia di selezione sul cinghiale, condotta esclusivamente nei periodi indicati dall'art. 18 della L. 157/92, non riesce a risolvere le problematiche di danneggiamento riscontrate nelle aree non vocate.

Viceversa, i metodi selettivi applicati per un ampio arco temporale nelle aree e nei periodi nei quali avvengono di norma i danni maggiori alle coltivazioni, possono esercitare una efficace funzioni di contenimento numerico, anche alleggerendo la consistenza delle popolazioni nelle aree vocate limitrofe.

Il Piano di prelievo sarà quindi applicato, in sintonia con il parere dell'ISPRA sulle proposte presentate attraverso il prelievo selettivo, in periodi di caccia anche diversi da quelli indicati dall'art. 18 della L. 157/92 attraverso le procedure offerte dall'art. 11-*quaterdecies*, comma 5, della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, che nel caso in questione consentono di armonizzare le esigenze biologiche, pratiche e di salvaguardia delle coltivazioni, nel prelievo della specie.

Il periodo di prelievo selettivo consentito nelle aree non vocate è compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Gli ATC possono sospendere tale attività nelle aree non vocate incluse nel territorio a caccia programmata, o in parti di esse, durante il periodo della caccia in braccata effettuata nelle aree vocate di ciascun Comprensorio, definito nel calendario venatorio annuale per tale specie. Nell'eventuale periodo di sospensione del prelievo selettivo, nelle aree non vocate gestite dagli ATC, è comunque consentita la caccia al cinghiale in forma singola alla cerca o con la tecnica della girata, da tutti i cacciatori iscritti all'ATC o dai cacciatori autorizzati negli istituti privati.

Tutti i cacciatori che effettuano il prelievo del cinghiale in area non vocata (Distretti e Aziende Faunistiche e Agrituristiche) debbono essere in possesso di contrassegni e schede di prelievo rilasciate dall'ATC. Tutti i capi abbattuti sono conteggiati entro il piano di prelievo per le aree non vocate di ciascun Comprensorio.

L'orario di caccia per il prelievo selettivo del cinghiale, nel periodo consentito e fatto salvo il divieto di caccia nei giorni di silenzio venatorio, è compreso tra un'ora prima del sorgere del sole e un'ora dopo il tramonto.

Durante il periodo di sospensione della caccia di selezione nel territorio non vocato gestito dagli ATC, è consentito da parte delle squadre di caccia al cinghiale autorizzate, porre le poste di caccia entro le aree non vocate, sino a metri 100 dai confini delle aree vocate.

5) Rendicontazione

I dati di prelievo sono raccolti dagli ATC e inviati alla competente struttura della Giunta Regionale con le modalità stabilite all'art. 4 comma 9 lett. c).

La Regione Toscana provvederà attraverso i dati forniti dagli ATC e dagli altri soggetti responsabili delle unità di gestione a comunicare all'ISPRA annualmente, entro il 1° di agosto, relativamente a ciascun Comprensorio di gestione, con riferimento all'annata precedente, in forma schematica:

- i capi osservati durante le uscite divisi nelle 2 classi di età;
- i capi prelevati per ciascuna classe di sesso e età;
- il numero di uscite di caccia effettuate;
- i danni accertati riferiti a ciascuna specie e al periodo di accertamento.